

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NR. 58583/13390 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE DURATA SCOPI

ART.1 E' vigente con sede in Curno una società Cooperativa (di consumo e produzione) sotto la denominazione di

**"IL SOLE E LA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA PRODOTTI
BIOLOGICI S.R.L."**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni e sulle cooperative.

Si configura come società a mutualità prevalente poiché svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci consumatori.

ART.2 Scopi sociali:

la Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa, condivide e promuove i principi della solidarietà, della cooperazione, della partecipazione, del mutualismo, del consumo critico. Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale dei soci.

2.1 Si propone quindi di:

- a. fornire prodotti di consumo, alimentari e non, per la cura della casa e della persona a partire da quelli essenziali, provenienti da produzioni biologiche e/o biodinamiche, rispettose delle regole della natura, dell'ecosistema e dell'aspetto sociale del lavoro, a prezzi vantaggiosi e di massima accessibilità.
- b. promuovere la consapevolezza della necessità di un'alimentazione ed un'igiene sana e naturale e diffondere la cultura di un corretto equilibrio fra il benessere dell'uomo e della natura, considerata come organismo vivente;
- c. favorire l'incontro fra produttori e consumatori di prodotti ottenuti con metodi biologici e biodinamici; reperire e distribuire ai soci tali prodotti nel modo più economico e sostenibile; favorire attività che prevedano "la filiera corta ed il km zero" e sostengano le economie locali;
- d. collaborare allo sviluppo e alla propaganda delle realtà cooperativistiche, solidaristiche e di quelle con fini etici e sociali;
- e. promuovere ed organizzare attività ricreative, culturali e sociali anche mediante la distribuzione e la vendita di prodotti editoriali (libri, riviste, ecc.) con esclusione della stampa di quotidiani - nel rispetto ed entro i limiti consentiti dalla L. 416/1981 come modificata dalla L. 62/2001.

2.2 A tali fini essa provvede:

- a. alla produzione, alla trasformazione, all'acquisto e alla vendita nella maniera più diretta possibile di merci e prodotti che soddisfino i presupposti sopra citati;
- b. a promuovere la crescita culturale dei soci e delle loro famiglie attraverso l'organizzazione di corsi, incontri, dibattiti, visite alle realtà produttive, mostre, diffusione di materiale informativo, ecc.;
- c. alla formazione e organizzazione di organismi con adesione volontaria dei soci, finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la gestione diretta della cooperativa. Essi seguono le direttive del Consiglio di Amministrazione e le modalità previste dai regolamenti interni.

Per provvedere alle attività indicate nei commi 2.2.1 e 2.2.2 la Cooperativa, potrà, fra l'altro:

- 1 gestire negozi o spacci;
- 2 gestire bar e spazi di ristorazione collettiva;

3 gestire attività sociali, culturali, ricreative, ecc.;

4 organizzare attività produttive.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, purchè in via non prevalente ai sensi dell'art.2512 c.c.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, in conformità al disposto dell'art.2513 c.c.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra citate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà inoltre promuovere un'attività, disciplinata da appositi regolamenti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà costituire fondi per il reperimento di nuove sedi, lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, l'ammodernamento.

ART.3 La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Per lo scioglimento della Cooperativa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2545-duodecies c.c., con la precisazione che, per il verificarsi dello scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci, valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 23 del presente statuto.

TITOLO II SOCI

ART.4 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli enti con finalità pubbliche e sociali, le cooperative e le associazioni con o senza personalità giuridica, le imprese che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Tutti i soci sono invitati a collaborare alla gestione della cooperativa ed a tutte le attività da essa promosse e sostenute.

ART.5 Chi intendesse essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

5.1 trattandosi di persona fisica:

a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, codice fiscale;

b indicazione dell'importo e del numero di azioni che intende sottoscrivere;

c dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;

d l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'art.35 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione arbitrale.

5.2 trattandosi di persona giuridica o enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o della società, dal Presidente dell'associazione o dal titolare dell'impresa e deve contenere:

a indicazione della denominazione o ragione sociale, del legale rappresentante e l'indirizzo;

b indicazione dell'importo e del numero delle azioni che intende sottoscrivere;

c dichiarazione di accettazione dello statuto e delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;

d impegno di versare le azioni sociali sottoscritte

e l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'art.35 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione arbitrale. Alla domanda dovranno essere allegati l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e copia dello Statuto.

ART.6 I soci dovranno sottoscrivere una azione sociale non superiore alle previsioni di legge.

6.1 Essi sono obbligati:

a al versamento delle azioni iniziali sottoscritte e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento o immediatamente o entro i termini e nei modi previsti dal successivo art.15;

b all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART.7 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART.8 Il recesso è possibile dopo due anni dalla data di ammissione del socio con un preavviso di novanta giorni.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Agli effetti del diritto al rimborso delle azioni versate, di cui al successivo art.12, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se deliberato tre mesi prima di questa o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

ART.9 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente art.4.

Agli effetti del diritto al rimborso delle azioni versate, di cui al successivo art.12, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso.

ART.10 L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

a che non ottemperano alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b che, senza giustificato motivo pur dopo la formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento dei ratei delle azioni o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

c che, in qualunque modo, arrechino danni materiale o morale alla Cooperativa.

Agli effetti di cui al successivo art.12 l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 11 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata o mail certificata.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione di un arbitro unico, regolato dagli art. 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni

dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. Essa non ha in ogni caso effetto sospensivo.

ART.12 I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativa, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.13 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

ART.14 I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso mediante raccomandata o e-mail certificata entro un anno dalla perdita della qualità di socio a pena di decadenza.

TITOLO III

QUOTE SOCIALI -GESTIONE SOCIALI -BILANCIO

ART.15 Il numero delle azioni sociali è illimitato.

Il capitale sociale è variabile e diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art.2346, comma 1, c.c., le azioni non sono rappresentate dai certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

ART.16 La azione inizialmente sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno di norma essere versate immediatamente. Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincoli e neppure cedute a soci o a terzi, o comunque negoziate con effetto verso la società.

Le azioni possedute da ciascun socio non potranno mai superare le previsioni di legge.

ART.17 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro 120 giorni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata anche oltre detto termine, ma comunque entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Delle suddette "particolari esigenze" si dovrà dar conto nella relazione dell'Organo Amministrativo che accompagna il bilancio d'esercizio.

ART.18 L'utile di bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, non è ripartibile tra i soci e sarà devoluto come segue:

a una quota a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;

b una quota calcolata sulla base dell'utile al netto delle riserve obbligatorie, devoluto ai sensi dell'art.11 comma 4 e 6 e art.20 comma 1 letto B della legge 31/12/92 n. 59;

c la restante parte al fondo di riserva statutario per la realizzazione degli scopi sociali e mutualistici della cooperativa.

ART.19 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di

esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il vantaggio mutualistico può essere determinato anche come risparmio di spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi al momento dello scambio mutualistico attuato dal socio.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione dei ristorni mediante buoni sconto per ulteriori acquisti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando l'entità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma c.c., sulla base dei seguenti criteri:

- percentuale degli acquisti effettuati nell'anno di riferimento;
- percentuale degli acquisti effettuati in un periodo determinato.

TITOLO IV

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

ART.20 I principi in materia di remunerazione del capitale, d'indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a non potrà distribuire qualsiasi parte dell'utile dell'esercizio o riserve fra i soci, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento;
- b le riserve sono da considerarsi a tutti gli effetti indivisibili, è quindi esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento;
- c dovrà devolvere, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale nel seguente ordine:

* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART.21 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione di avviso contenente l'ordine del giorno il luogo e la data di prima e seconda convocazione comunicato a mezzo stampa sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" o sul più diffuso quotidiano locale ed esposto nella sede della Cooperativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per lo svolgimento. La seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo la data della prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con il diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Il consiglio di Amministrazione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal secondo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea, nonché ad inviare al domicilio di ogni socio, almeno 5 (cinque) giorni prima, un invito con la descrizione precisa degli argomenti che saranno trattati nella stessa.

ART.22 L'assemblea ordinaria:

- a approva il bilancio;
- b procede alla nomina delle cariche sociali;
- c approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
- d delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci;
- e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f determina la misura dei compensi da attribuire ai sindaci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio. L'assemblea può inoltre essere convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o dall'1% dei soci aventi diritto con un minimo di 100. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione degli argomenti che la legge le attribuisce.

ART.23 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori per i quali occorrerà la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART.24 Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, anche per le elezioni delle cariche sociali.

ART.25 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare o il numero di azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio avente diritto al voto, ma non amministratore, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. L'associazione nazionale di rappresentanza cui la cooperativa sceglierà di aderire avrà diritto di partecipare con propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai lavori delle assemblee.

ART.26 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale quando previsto dalla legge o quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.27

27.1 Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di cinque fino a un massimo di quindici consiglieri aventi le seguenti caratteristiche:

- a. essere persone iscritte nel libro dei soci da almeno un anno;
- b. essere soci, che siano stati, per almeno un anno, membri attivi e volontari all'interno degli organismi previsti dall'articolo 2 comma 2.2.c dello statuto;
- c. non aver ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione nei tre mandati precedenti consecutivamente, con esclusione di cariche assunte per cooptazione per un periodo inferiore alla metà della durata del mandato del Consiglio in essere al momento della loro nomina.
- d. non ricoprano incarichi di gestione presso società concorrenti.

Le candidature devono essere avallate da almeno cinque soci. L'elenco dei candidati deve essere allegato alla convocazione dell'assemblea di nomina.

27.2 Qualora non vi siano almeno cinque candidati in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27.1 potranno partecipare all'elezione anche candidati privi dei requisiti 27.1.b e 27.1.c al fine di integrare il numero minimo di consiglieri.

27.3 Non possono ricoprire la carica di consiglieri:

- a i dipendenti della cooperativa, i loro coniugi, parenti, affini, entro il secondo grado;
- b qualsiasi socio della cooperativa retribuito a qualsiasi titolo, sia in modo continuativo sia occasionale, nei dodici mesi precedenti la nomina;
- c i fornitori della cooperativa, le persone a loro collegate da vincolo di parentela entro il secondo grado o coniugio;
- d contemporaneamente i soci legati tra loro da vincoli di parentela entro il secondo grado o di coniugio;
- e coloro che esercitano attività incompatibili previste dall'art.4 o abbiano interessi economici diretti o indiretti collegati a quelli della cooperativa.

27.4 I consiglieri devono essere in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte e non devono comunque avere debiti verso la società.

Ai consiglieri, stante la finalità sociale, non è corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese idoneamente documentate.

27.5 Il numero dei consiglieri sarà fissato di volta in volta dall'assemblea dei soci. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART.28 Il consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare, determinandone i poteri, uno o più amministratori delegati. Può altresì nominare un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal vice presidente e dall'amministratore delegato se nominato.

Il comitato esecutivo è investito dai poteri anche deliberativi che gli saranno stati delegati dal consiglio.

ART.29 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

voti espressi. Le votazioni sono palesi; la parità dei voti, comporta il rigetto della proposta.

ART.30 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b redigere il progetto di bilancio;

c compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali;

e conferire procure sia generali sia speciali;

f dare l'adesione della società ad organismi consortili e associativi;

g deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;

h deliberare circa la decadenza degli amministratori per i motivi di cui all'art. 32;

i deliberare e attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'art. 2 e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e dello statuto, siano riservate all'assemblea.

ART.31 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice presidente o al consigliere delegato, nonché con speciale procura ai soci della Cooperativa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

ART.32

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci che potrà essere anche quella convocata per l'approvazione del bilancio.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ciascun amministratore sarà dichiarato decaduto dalla carica se sarà assente tre volte consecutive senza giustificato motivo.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART.33 Nei casi previsti dalla legge e/o per volontà dell'assemblea dei soci, la società nomina l'Organo di controllo e/o il Revisore Legale dei Conti (o una Società di Revisione Legale).

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

L'Organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'elenco dei professionisti disponibili ad accettare l'incarico dovrà essere allegato alla convocazione dell'assemblea di nomina.

ART.34 Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

CONTROVERSIE

ART. 35

35.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere demandata ad un arbitro che sarà nominato dalla camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti è fatto espresso rinvio.

L'arbitro deciderà ritualmente secondo diritto, entro 180 giorni dalla nomina, disponendo anche in riferimento alle spese.

35.2 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'assemblea straordinaria.

ART.36 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.37 L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e dall'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART.38 Al consiglio di amministrazione è delegato il potere di apportare al presente statuto tutte quelle modifiche che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove inderogabili disposizioni di legge.

ART.39 L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, ri-chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART.40 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.41 Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

F.to Cristina Natalina MONTINI

F.to Guido DE ROSA (L.S.)